



## “CAMPAGNA OBBLIGATORIA DI DICHIARAZIONE AVVENUTA MANUTENZIONE, ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - STAGIONI TERMICHE 2008/09 E 2009/10”

ai sensi del D.Lgs n. 192/2005 s.m.i. e D.G.R. n. 8355/2008 s.m.i.

1 agosto 2008

31 luglio 2009

2008/09

1 agosto 2009

31 luglio 2010

2009/10

Se il tuo Comune ha meno di **40.000 abitanti**, l'Ente responsabile delle ispezioni sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti è la Provincia di Milano.

Questo stampato è uno strumento che la Provincia ti mette a disposizione per orientarti tra gli adempimenti previsti dalla normativa.

Perché un impianto ben mantenuto inquina meno, fa dormire sonni tranquilli e ti evita successive sanzioni pecuniarie.

## MANUTENZIONE:

### CHI CI DEVE PENSARE...

Secondo la legge, è il Responsabile dell'impianto (cioè l'occupante, l'amministratore nel caso di un condominio o il terzo responsabile se nominato) che deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica.

Se il Responsabile conduce un impianto senza la corretta manutenzione, è soggetto a una multa che può andare dai 500,00 ai 3.000,00 euro.

### ...E CHI PUÒ ESEGUIRLA

La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore o ad un'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 46/90 e s.m.i. Per gli impianti superiori a 350 kW sono previsti ulteriori requisiti.

Se vuoi consultare l'elenco dei manutentori convenzionati con la Provincia di Milano visita il sito:

[www.provincia.milano.it/ambiente/energia/index.shtml](http://www.provincia.milano.it/ambiente/energia/index.shtml)

### E SE L'IMPIANTO È NUOVO...

Se l'installatore, entro 6 mesi dalla data dell'installazione, ha trasmesso alla Provincia e al Catasto Unico Regionale Impianti Termici – C.U.R.I.T. la scheda identificativa dell'impianto e il primo rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione, non è richiesta la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione\* per le due stagioni termiche successive

## MANUTENZIONE E DICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI CON POTENZA INFERIORE A 35 KW: COSA DICE LA LEGGE ?

### QUANDO

La manutenzione deve essere effettuata:

- Secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto;
- Rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.

Senza queste indicazioni si deve intervenire almeno:

- a) una volta ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso;
- b) annualmente per gli altri impianti.

### COME

1. Il manutentore, completate le operazioni di controllo e pulizia dell'impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico (Allegato G).
2. Il Responsabile dell'impianto firma il rapporto, per presa visione.
3. Il manutentore rilascia sul rapporto l'Etichetta della Provincia di Milano, che ne attesta il pagamento e l'identificazione. Il rapporto diventa così a tutti gli effetti la Dichiarazione di avvenuta manutenzione.\*

4. Il manutentore informatizza, con cadenza biennale, la Dichiarazione di avvenuta manutenzione sul C.U.R.I.T. secondo le modalità previste da Regione Lombardia.
5. Il manutentore trasmette, con cadenza biennale la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione alla Provincia di Milano, sollevando così il cittadino da qualsiasi ulteriore adempimento.

### QUANTO

L'Etichetta della Provincia di Milano ha un costo di **5,00 euro**, da pagarsi ogni due anni. Il mancato acquisto comporta per il Responsabile dell'impianto il pagamento di una sanzione.

 		Campagna di Verifica Impianti Termici		
		Potenza al locale < 35 kW		
Validità della Dichiarazione		<input type="checkbox"/> dal 01/08/08 al 31/07/10 <input type="checkbox"/> dal 01/08/09 al 31/07/11		n. 000001